

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE
INTEGRATIVO DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
E LE PICCOLE IMPRESE
DEL SETTORE
DELL'EDILIZIA ED AFFINI DELLA SICILIA
*25 Febbraio 2008***

Il presente Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro, relativamente alle prestazioni salariali ed extracontrattuali, da valere per tutte le imprese artigiane e piccole imprese edili ed affini, che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto Collettivo Nazionale 15/06/2000 e s.m.i., per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, regolando in tal modo l'applicazione in Sicilia degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione regionale.

ART. 1 – ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 6 del CCNL 15/06/2000 e s.m.i. l'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo di 10 ore giornaliere in base all'art. 13 L.24/06/1997 n. 196.

Qualora lo richiedano comprovate necessità tecnico-produttive, l'impresa può concordare con i propri dipendenti orari di lavoro flessibili.

Se da tali accordi dovesse derivare un prolungamento degli orari normali oltre quelli localmente concordati, il lavoratore ha diritto di ottenere sia le maggiorazioni retributive previste dall'art. 23 del CCNL che il riposo compensativo per le ore lavorate oltre il su menzionato orario normale.

In caso di interruzione dell'orario normale di lavoro dovute a causa di forza maggiore e ammesso il recupero delle ore non lavorate e in particolar modo, nel caso di orario settimanale ripartito su 5 giorni, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno.

Resta inteso che il recupero non può mai superare le 10 ore giornaliere.

ART. 2 – INDENNITÀ REGIONALE DI SETTORE

Ai sensi dell'art. 15, nota a verbale, del CCNL 15/06/2000 e s.m.i. l'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto alla data del 31/12/1996. Si riportano qui di seguito gli importi regionali in euro distinti per qualifica:

Parte Operai

Qualifica	Euro
Operaio 4° livello	0,71
Operaio 3° livello	0,65
Operaio 2° livello	0,58
Operaio 1° livello	0,51
Guardiani, custodi, portieri, con e senza alloggio, fattorini, inservienti, uscieri	0,42

Parte Impiegati

Ai sensi dell'art. 49 del CCNL 15/06/2000 e s.m.i. il premio di produzione territoriale concorre a formare il trattamento economico globale degli impiegati. Si riportano qui di seguito gli importi mensili regionali in euro distinti per qualifica:

Qualifica	Euro
7° livello	182,14
6° livello	167,64
5° livello	139,07
4° livello	122,99
3° livello	112,40
2° livello	101,05

1° livello 88,21

ART. 2 BIS – ELEMENTO ECONOMICO REGIONALE DI 2° LIVELLO

Parte Operai

Ai sensi dell'art. 15, nota a verbale, del CCNL 15/06/2000 e s.m.i. l'elemento economico regionale di 2° livello per gli operai è stabilito nei seguenti importi orari lordi:

Qualifica	Euro
Operaio 4° livello	0,19
Operaio 3° livello	0,18
Operaio 2° livello	0,16
Operaio 1° livello	0,14
Guardiani, custodi, portieri, con e senza alloggio, fattorini, inservienti, uscieri	0,11

Parte Impiegati

Ai sensi dell'art. 49 del CCNL 15/06/2000 e s.m.i. l'elemento economico regionale di 2° livello per gli impiegati è stabilito nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifica	Euro
7° livello	49,72
6° livello	43,19
5° livello	35,63
4° livello	33,06
3° livello	30,79
2° livello	26,99
1° livello	23,37

ART. 3 – MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA

L'art. 43 alla lettera g) del CCNL dispone che sia determinata l'indennità di mensa.

Le parti firmatarie del presente Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro concordano che: considerando un minimo di 4 ore giornaliere lavorate, agli operai dovrà essere corrisposta un'indennità giornaliera di mensa pari a € 2,06.

Per le unità produttive con un organico di almeno 20 dipendenti, al fine di agevolare gli operai che lavorano nei cantieri di lunga durata ubicati in posti distanti dai centri abitati, le imprese si adoperino per la predisposizione di mense aziendali – con gestione propria o mediante servizi di

catering – o di convenzioni con trattorie e ristoranti situati in prossimità dei su menzionati cantieri.

In quest'ultimo caso, i lavoratori usufruiranno di buoni pasto il cui costo sarà per 1/3 a loro carico e per i rimanenti 2/3 a carico dell'impresa.

In assenza della possibilità di quanto al comma 3 del presente articolo agli operai verrà corrisposta l'indennità sostitutiva di mensa spettante alla generalità dei lavoratori come descritto al comma 2 del presente articolo.

ART. 4 – INDENNITA' DI TRASPORTO

Per i lavoratori comandati oltre i 10 Km dai confini territoriali del comune dove ha sede il cantiere di assunzione, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto dovrà essere erogata un'indennità di trasporto, vincolata a ciascuna giornata di effettiva presenza, pari a € 0,17/Km.

L'indennità di cui al comma precedente non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

ART. 5 – ATTREZZI DI LAVORO

Le imprese si impegnano a mettere a disposizione dei propri operai macchine, arnesi, attrezzi e quant'altro risulti necessario per l'espletamento della prestazione lavorativa.

Qualora i lavoratori vengano assunti con la clausola di apporto di attrezzi propri, sarà loro riconosciuta un'indennità pari a € 0,10/h.

ART. 6 – INDENNITA' PER LAVORATORI IN ALTA MONTAGNA

Sono considerati lavori di alta montagna quelli eseguiti al di sopra dei 1000 metri d'altezza.

Per l'esecuzione di questa tipologia di lavorazioni, il CCNL stabilisce che sia corrisposta un'indennità pari al 3% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 dello stesso.

ART. 7 – LAVORI IN GALLERIA

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità personale da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, lett. a), dell'art. 26 e, per gli operai a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

- a) 11% per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie.
- b) 14% per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavoratori per opere sussidiarie; al carico ed al trasporto all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione;
- c) 25% per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico dei materiali ed ai lavori di riparazione in condizioni di difficoltà e disagio.

ART. 8 – TRASFERTE

In base all'art. 25 CCNL 15/06/2000 e s.m.i., il limite territoriale oltre il quale è applicabile la disciplina della trasferta, è fissato in 10 Km di percorrenza stradale dai confini del Comune di

assunzione.

ART. 9 – FERIE

Per ogni anno di anzianità consecutiva presso la medesima impresa, ogni operaio ha diritto al godimento di un periodo di ferie complessivo di 4 settimane di calendario (160 ore di orario normale) così articolate:

- 3 settimane nei mesi di luglio e di agosto;
- 1 settimana preferibilmente nel periodo natalizio.

Resta inteso che da tale computo vanno escluse le festività di cui all'art. 21 del CCNL.

Tale disposizione non si applica alle imprese che effettuano lavori stradali, opere igieniche o manutenzioni particolari in stabilimenti, per le quali la durata delle ferie potrà definirsi in sede aziendale.

Agli operai che non hanno maturato l'anno di cui al primo comma spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale come sopra definito, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa, fermo restando che per il relativo trattamento economico valgono le disposizioni dell'art. 22 CCNL.

Il periodo delle ferie sarà comunque concordato in sede aziendale e debitamente comunicato ai dipendenti entro il 30 maggio di ogni anno.

ART. 10 – TRATTAMENTO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Per il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale si rimanda all'allegato A del presente contratto.

ART. 11 – ASSISTENZA AI LAVORATORI

Le parti contraenti concordano di erogare ai lavoratori le prestazioni descritte nell'allegato B del presente contratto integrativo con decorrenza dal 01/02/2008.

ART. 13 – CASSA EDILE ARTIGIANA

Premesso

che la Cassa Edile Artigiana, costituita in data 11 dicembre 1997, regolamentata dallo Statuto rogito in Giuseppe Maniscalco in data 11/12/1997, è l'unico strumento di riferimento per la piena attuazione dell'autonomia contrattuale per le imprese artigiane e le piccole imprese, per dare piena applicazione ai loro contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro

VISTI

- gli articoli 22 e 43 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 15/06/2000 e s.m.i.
- l'accordo integrativo regionale 26/01/2000 e s.m.i.

le parti concordano che

la tabella di contribuzione alla Edilcassa Sicilia resta ferma nella percentuale del 7,20% così suddivise:

6,35% a carico del datore di lavoro

2,50% per il funzionamento della Edilcassa

3,30% per le prestazioni

0,20% per Formazione professionale

0,35% per le Organizzazioni Datoriali

0,85% a carico del lavoratore

0,50% per il funzionamento della Edilcassa

0,35% per le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

e che

per l'accantonamento del trattamento spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia resta fermo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 15/06/2000 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATI

I sotto indicati allegati fanno parte integrante del presente contratto:

Allegato A: Accordo regionale per regolare le prestazioni nei casi di malattia, infortunio e malattia professionale

Allegato B : Accordo regionale per regolare le prestazioni di previdenza ed assistenza ai lavoratori.

ALLEGATO A

PRESTAZIONI NEI CASI DI MALATTIA INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

Ai sensi degli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. 15/06/2000, visto l'accordo regionale 11/06/19998, per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese del settore edile ed affini, sui trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale si conviene quanto segue:

1. L'Edilcassa provvede al rimborso, alle imprese iscritte, delle somme corrisposte ai propri dipendenti per malattia, infortunio o malattia professionale in attuazione degli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. 15/06/2000 tramite il "Fondo Prestazioni".
2. Dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale spettante ai lavoratori, in attuazione dalla normativa su menzionata, per poterne ottenere il rimborso, l'impresa, dovrà inviare all'Edilcassa alla scadenza di ciascun mese:
 - a) La denuncia dei nominativi con l'indicazione della categoria, dei lavoratori che risultano ammalati nel mese scaduto, nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Edilcassa, dai quali devono risultare distintamente per i diversi periodi di assenza le giornate indennizzate dall'impresa e, per ciascun periodo, i relativi importi, per i quali sarà richiesto il rimborso all'Edilcassa;
 - b) Per ciascun lavoratore la copia (leggibile) del certificato medico comprovante l'inizio e la durata della malattia, dell'infortunio e della malattia professionale che comporta la temporanea inidoneità al lavoro;
 - c) Fotocopia della busta paga dalla quale devono risultare distintamente gli importi corrisposti a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale, dei quali si richiede il rimborso;
 - d) Fotocopia (leggibile) del libro paga;
 - e) Fotocopia (leggibile) del prospetto di liquidazione indennità di malattia INPS, Mod. DM10M-RS;
 - f) Il modulo, debitamente compilato, da utilizzare per accertare il requisito delle 450 ore, che dà diritto all'integrale rimborso;
 - g) Nei casi di infortunio allegare alla richiesta di rimborso, la denuncia di infortunio dell'impresa, la notifica medica INAIL e gli eventuali certificati di continuazione dell'inabilità;
 - h) Alla fine dell'infortunio deve essere inviato all'Edilcassa il prospetto liquidazione INAIL (foglio giallo);
 - i) Nell'eventualità che l'INPS abbia comminato delle sanzioni disciplinari a carico di lavoratori in malattia, debbono esserci inviate in copia le comunicazioni pervenute all'impresa.

In base alle richiamate decisioni del Consiglio di Amministrazione l'Edilcassa potrà, in qualsiasi momento, richiedere in visione i documenti originali allegati in fotocopia alle richieste di rimborso.
3. Per i lavoratori che non raggiungano le 450 ore nel trimestre precedente quello in cui si è verificato l'evento malattia, infortunio o malattia professionale, il rimborso sarà

proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula:

(importo totale da rimborsare x ore effettive risultanti)/450= importo da rimborsare

Analogo criterio dovrà essere seguito per i rapporti di lavoro a tempo parziale; per questi ultimi dovrà essere usata un'ulteriore formula per stabilire il numero minimo (sempre nel trimestre precedente quello in cui si è verificato l'evento considerato) di ore per avere diritto al rimborso integrale:

$$40 : 450 = (x\%)40 : A$$

A = orario trimestrale per avere diritto al rimborso integrale

x = percentuale di part-time

Per quei lavoratori assunti nel mese in cui si è verificato l'evento di malattia, infortunio o malattia professionale il rimborso sarà effettuato per l'intera somma.

4. L'Edilcassa, effettuati i controlli e le verifiche, trasmetterà all'impresa un bonifico in circolarità o con rimessa diretta su c/c dell'importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso.

In caso in cui l'impresa scelga di fare un bonifico con rimessa diretta su c/c, dovranno essere indicate, nei moduli predisposti dall'Edilcassa per il rimborso, il nome della banca presso la quale l'impresa intrattiene il c/c, i codici ABI e CAB ed il numero di c/c.

Il rimborso all'impresa va effettuato entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta all'Edilcassa la richiesta da parte dell'impresa completa della documentazione di cui al precedente punto 2.

5. Il pagamento delle somme imputabili a rimborso ai sensi dei precedenti punti del presente accordo dovrà essere sospeso in caso di mancato o parziale pagamento delle somme dovute all'Edilcassa entro i termini previsti dal presente allegato.
6. Comunque e in ogni caso l'Edilcassa si impegna ad eseguire controlli, anche successivi alle operazioni di rimborso, per verificare la corretta ed effettiva attuazione di quanto risulta dalla documentazione in suo possesso secondo modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.
7. Le imprese che dovessero arbitrariamente mettere a conguaglio somme corrisposte, a qualsiasi titolo, con quanto dovuto all'Edilcassa, danno luogo ad omissione in relazione a quanto contrattualmente dovuto all'Edilcassa.
8. L'impresa che ha corrisposto i trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale spettanti ai lavoratori, in attuazione della normativa del C.C.N.L. dovrà fare richiesta di rimborso, all'Edilcassa, delle somme corrisposte ai lavoratori entro e non oltre 4 mesi dalla fine del periodo di paga a cui si riferisce la richiesta, facendo pervenire la documentazione prevista al punto 2.

La mancata richiesta o la mancata presentazione della documentazione necessaria al rimborso nei termini di cui sopra annulla qualsiasi diritto dell'impresa al riconoscimento ed al conseguente rimborso delle somme da parte dell'Edilcassa.

ALLEGATO B

Per tutti i tipi di prestazioni, dovranno essere utilizzati i moduli di domanda già predisposti dall'Edilcassa;

Per l'ottenimento dei benefici di seguito elencati, il lavoratore edile:

- deve avere effettuato accantonamenti per un minimo di 600 ore nei 12 mesi precedenti l'evento stesso
- non abbia un periodo di inattività di 6 mesi continuativi precedenti la presentazione della richiesta del contributo

In ogni caso, l'Edilcassa, al momento del passaggio dell'impresa da altra cassa edile, assicura l'erogazione delle prestazioni riconoscendo le ore altrove accantonate purchè si raggiunga il limite minimo di 600 ore nei 12 mesi precedenti l'evento che si considera.

I termini previsti per la prestazione delle domande devono essere intesi come perentori e quindi non prorogabili per alcun motivo.

1. Contributi per i figli studenti

I lavoratori iscritti all'Edilcassa hanno diritto ad ottenere, previa domanda documentata, l'attribuzione di contributi di studio per i figli a carico per la regolare frequenza dell'anno in corso nelle seguenti misure:

- 1) euro 150,00 per il 1° anno di scuola media inferiore;
- 2) euro 100,00 per il 2° e 3° anno di scuola media inferiore;
- 3) euro 300,00 per il 1° ed il 3° anno di scuola media superiore;
- 4) euro 200,00 per il 2°, 4° e 5° anno di scuola media superiore;
- 5) euro 500,00 per i corsi universitari, limitatamente alla durata legale degli stessi, con esclusione degli anni considerati dall'ordinamento degli studi “ripetenti” o “fuori corso”.

Si precisa che tutte le istanze presentate dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- certificazione attestante l'iscrizione per la prima volta all'anno in corso (l'unico per cui può essere richiesto il contributo)
- stato di famiglia
- Solo per i corsi universitari il bollettino di versamento delle tasse pagate

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il **termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno** pena la decadenza del diritto.

2. Borsa di studio

I lavoratori iscritti all'Edilcassa hanno diritto ad ottenere, previa domanda documentata, l'attribuzione del premio di fine anno scolastico per i figli a carico nelle seguenti misure:

- 1) euro 230,00 per scuola media inferiore e superiore con votazione da 8/10
- 2) euro 300,00 per conseguimento laurea con votazione sino a 109
- 3) euro 500,00 per conseguimento laurea con votazione 110
- 4) euro 600,00 per conseguimento laurea con votazione 110/lode

Si precisa che tutte le istanze presentate dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- certificato di promozione con il giudizio o i voti riportati;
- stato di famiglia;

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il **termine perentorio del 30 settembre successivo alla chiusura dell'anno scolastico di ogni anno** pena la decadenza del diritto.

3. Premio matrimoniale

Premio matrimoniale in misura pari a 300,00 euro.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio corredate dal relativo certificato.

4. Premio natalità

Premio di natalità pari a 200,00 euro; la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla nascita corredata da certificato di nascita e stato di famiglia.

5. Kit vestiario e scarpe

Ai lavoratori di imprese edili, iscritte all'Edilcassa, che abbiano accantonato un minimo di 600 ore nell'anno precedente quello in corso, hanno diritto ad un kit, contenente dispositivi per la protezione individuale, la cui composizione verrà deliberata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della Edilcassa. da: una tuta estiva, una tuta invernale, un paio di scarponcini antinfortunistici, un paio di guanti e un elmetto.

Sarà premura di ogni singolo operaio avente diritto al kit, fornire, entro il 15 di dicembre di ogni anno, le proprie misure tramite la compilazione delle schede predisposte all'uopo da questa cassa.

7. Protesi dentarie

Ai lavoratori, dipendenti da imprese iscritte all'Edilcassa, ed ai figli e il coniuge a carico di questi, verrà rimborsata parte della spesa, nella misura del 50% per interventi di protesi

dentaria fino ad un massimo di € 500,00.

Le domande per richiesta del contributo, su apposito modulo rilasciato dalla Edilcassa, corredate della seguente documentazione:

- fattura quietanzata
- stato di famiglia

vanno inoltrate alla Edilcassa entro 30 giorni dalla data fattura, pena la decadenza del diritto stesso.

Allo stesso soggetto non potrà essere erogata la prestazione del presente articolo per un numero superiore a 4 erogazioni complessive in un anno solare.

8. Cure dentarie

Ai lavoratori, dipendenti da imprese iscritte all'Edilcassa, ed ai figli e il coniuge a carico di questi verrà rimborsata parte della spesa, nella misura del 50% per interventi di protesi dentaria fino ad un massimo di € 200,00.

Le domande per richiesta del contributo, su apposito modulo rilasciato dalla Edilcassa, corredate della seguente documentazione:

- fattura quietanzata
- stato di famiglia

vanno inoltrate alla Edilcassa entro 30 giorni dalla data fattura, pena la decadenza del diritto stesso.

Allo stesso soggetto non potrà essere erogata la prestazione del presente articolo per un numero superiore a 4 erogazioni complessive in un anno solare.

9. Occhiali da vista

Ai lavoratori, dipendenti da imprese iscritte all'Edilcassa, ed ai figli e il coniuge a carico di questi verrà rimborsata la totalità della spesa fino ad un massimo di € 100,00.

Le domande per richiesta del contributo, su apposito modulo rilasciato dalla Edilcassa, corredate della seguente documentazione:

- Certificazione rilasciata da un medico oculista attestante la necessità di occhiali da vista
- fattura quietanzata rilasciata dal negozio di ottica
- stato di famiglia

vanno inoltrate alla Edilcassa entro 30 giorni dalla data fattura, pena la decadenza del diritto stesso.

Allo stesso soggetto non potrà essere erogata la prestazione del presente articolo per un numero superiore a 4 erogazioni complessive in un anno solare.

10. Protesi acustiche

Ai lavoratori, dipendenti da imprese iscritte all'Edilcassa, verrà rimborsata la totalità della spesa fino ad un massimo di € 150,00.

Le domande per richiesta del contributo, su apposito modulo rilasciato dalla Edilcassa, corredate della seguente documentazione:

- Certificazione rilasciata da un medico specialista attestante la necessità di protesi acustica
- fattura quietanzata rilasciata dal negozio di apparecchi acustici

vanno inoltrate alla Edilcassa entro 30 giorni dalla data fattura, pena la decadenza del diritto stesso.

11. Assegno funebre

Per aver diritto alla seguente prestazione il lavoratore deve essere attivo all'atto dell'evento.

Alla richiesta, compilata nell'apposito modulo rilasciato dalla Edilcassa, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Certificato di morte
- Stato di famiglia storico
- Atto notorio con elenco degli eredi legittimi
- Autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di eredi di minore età

Il contributo avverrà nelle seguenti misure:

per morte di familiare a carico

con accantonamenti da 1 a 80 ore	€ 200,00
con accantonamenti da 81 a 600 ore	€ 400,00
con accantonamenti per più di 600 ore	€ 700,00

per morte del lavoratore

con accantonamenti da 1 a 600 ore	€ 1.000,00
con accantonamenti per più di 600 ore	€ 1.500,00

La richiesta dovrà essere presentata alla Edilcassa entro i 6 mesi successivi l'evento.